



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Impugnazione senza procura: cosa rischia l'avvocato?

Autore: Redazione | 27/06/2017



Oltre all'inammissibilità dell'atto di appello o del ricorso per cassazione, l'avvocato senza procura valida deve pagare le spese processuali per il rigetto dell'impugnazione.

Attenzione a fare appello o ricorso in Cassazione contro una sentenza se non si è

prima ricevuto uno specifico incarico dal cliente: l'avvocato che procede all'**impugnazione senza procura** rischia non solo il rigetto del ricorso perché inammissibile, ma anche la condanna in proprio alle spese del giudizio. Spese processuali che dovrà pagare il difensore in quanto - in assenza di una valida delega - da ritenersi unico soggetto in causa, cui quindi la domanda giudiziale fa capo. Lo ha chiarito ieri la Cassazione con una sentenza assai interessante **[1]**.

Per comprendere la vicenda ricorriamo a un esempio. Immaginiamo un avvocato che, avendo subito una sconfitta in appello, convinto che la stessa verrà riformata in Cassazione, proceda autonomamente a fare ricorso alla Suprema Corte, non volendo coinvolgere il cliente in un ulteriore affanno. Contatta l'assistito per telefono solo per chiedergli un informale nulla osta, assicurandolo anche del fatto che non c'è bisogno che passi nuovamente allo studio a "firmare le carte" poiché, nella procura da questi conferita per l'atto di appello, è già contenuto l'incarico a **procedere nei successivi gradi di giudizio**. Senonché, la Cassazione rigetta il ricorso ritenendo la procura rilasciata per il secondo grado insufficiente a coprire anche l'ulteriore gradino processuale. Poiché però la procura viene considerata inesistente, l'avvocato viene ritenuto l'unico soggetto in causa; pertanto, nel pronunciarsi sulle spese processuali, i giudici della Corte condannano il legale - e non il suo cliente - a rifondere alla controparte i costi della difesa in giudizio, in quanto non validamente rappresentato. Si può ritenere corretta tale interpretazione? Sì!, almeno secondo la recente ordinanza della Cassazione: l'avvocato che adisce la Cassazione utilizzando la procura conferitagli per l'appello, invece di farsi firmare un nuovo e specifico mandato, rischia oltre alla inammissibilità del ricorso, anche la **condanna alle spese di giudizio**.

Per ogni grado di giudizio è necessaria un'autonoma e specifica procura

Non è valida la procura a farsi rappresentare e difendere in ogni stato e grado del giudizio

La pronuncia è particolarmente interessante perché spesso gli avvocati si fanno rilasciare una procura onnicomprensiva in cui è contenuto anche l'incarico a «**rappresentare e difendere la cliente in ogni stato e grado del giudizio**».

Evidentemente, però, secondo la giurisprudenza **[2]**, tale dicitura ha un valore più formale che sostanziale: l'impugnazione della sentenza richiede invece una successiva e ulteriore procura processuale, in assenza della quale l'appello o il ricorso per Cassazione è inammissibile. Infatti, «la procura rilasciata all'avvocato iscritto nell'apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata». «È, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l'inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio».

L'inammissibilità per difetto di procura può essere sanata?

No, almeno stando all'interpretazione qui sposata dai giudici supremi. Non vale richiedere quindi un termine per la costituzione (così come avviene in primo grado **[3]**): sia perché «si verte in tema di procura del tutto mancante, sin dall'origine, e, in quanto tale, insuscettibile di sanatoria, trattandosi di un requisito preliminare di ammissibilità senza il quale l'atto introduttivo del giudizio civile non può essere qualificato come tale» **[3]**; sia perché «l'invito alla regolarizzazione da parte del giudice previsto dalla norma invocata risulta incompatibile con la struttura del giudizio di legittimità, che esclude l'espletamento di un'attività istruttoria e prevede la necessità di produrre, a pena d'improcedibilità, i documenti sull'ammissibilità del ricorso all'atto del suo deposito» **[4]**.

Chi paga le spese processuali se manca la procura?

Veniamo alle dolenti note: **chi paga le spese processuali se manca la procura** o questa è da considerarsi nulla o inesistente? Atteso che la condanna alle spese è una parte ineliminabile della sentenza, perché il codice prevede l'obbligo, per il giudice, con il provvedimento finale, di decidere anche sulle spese del giudizio (sia pure con la compensazione delle stesse), in questo caso l'unico soggetto in giudizio è l'avvocato. La parte, non avendo mai conferito un mandato processuale, non può rispondere delle conseguenze di un processo nel quale non è stata

rappresentata validamente. Pertanto, dice la Corte, «in materia di spese processuali, qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire in giudizio, l'attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell'esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio» [5].

Note

[1] Cass. ord. n. 15895/17 del 26.06.2017. [2] Cfr. anche Cass. sent. n. 13558/2012. [3] [Art. 182 cod. proc. civ.](#) [4] Cass. sent. n. 20016/2016. [5] Cass. sent. n. 20016/2016. [6] Cass. sent. n. 11661/2015. *Autore immagine: Pixabay.com*

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza 10 maggio - 26 giugno 2017, n. 15895 *Presidente Curzio - Relatore Esposito*

Rilevato in fatto

che con sentenza del 3/11/2015 la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione del giudice di primo grado che, accertata l'esistenza tra B.M. , datrice di lavoro, e M.R. , lavoratrice, di un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento nel IV livello del CCNL commercio a decorrere dal 1/10/1991, aveva condannato l'odierna ricorrente al pagamento di somme a titolo di differenze retributive; che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la B. sulla base di un unico motivo, illustrato mediante memoria; che la M. ha resistito con controricorso.

Considerato in diritto

che l'Avv. Fabio Pinci ha dichiarato, nell'instestazione del ricorso per cassazione, di rappresentare e difendere B.M. sulla base di delega in calce al ricorso in appello; che, tale essendo l'unica fonte dello ius postulandi, il ricorso è inammissibile, a nulla rilevando la qualità di avvocato iscritto all'albo dei cassazionisti del difensore, poiché, come ripetutamente chiarito da questa Corte (ex plurimis Cass. 13558/2012), "Ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all'avvocato iscritto nell'apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di

legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. È, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l'inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio"; che la rilevata inammissibilità non può essere superata con l'esercizio del potere previsto, per i gradi di merito, dall'art. 182, comma 2, c.p.c. (norma richiamata dalla ricorrente nelle memorie), sia perché si verte in tema di procura del tutto mancante, sin dall'origine, e, in quanto tale, insuscettibile di sanatoria, trattandosi di un requisito preliminare di ammissibilità senza il quale l'atto introduttivo del giudizio civile (per i procedimenti nei quali è necessario il patrocinio di un difensore avvocato) non può essere qualificato come tale (si veda Cass. n. 20016 del 06/10/2016), sia perché l'invito alla regolarizzazione da parte del giudice previsto dalla norma invocata risulta incompatibile con la struttura del giudizio di legittimità, che esclude l'espletamento di un'attività istruttoria e prevede la necessità di produrre, a pena d'improcedibilità, i documenti sull'ammissibilità del ricorso all'atto del suo deposito (si veda Cass. n. 20016 del 06/10/2016); che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese del difensore, alla luce del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale "In materia di spese processuali, qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire in giudizio, l'attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell'esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio" (così Cass. 11551 /2015, conforme Cass. n. 58 del 07/01/2016);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'avv. Fabio Pinci al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.